

ALBO DEI CAVATORI DEL VENETO

“Associazione giuridicamente
riconosciuta con delibera
della Giunta Regionale del Veneto
n. 2179 del 19.04.95”



Via C. Battisti, 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899 fax 0444/321413

Presidente Raffaella Grassi Segretario Marco Vaccari



Intervista a tutto campo con Raffaella Grassi, presidente dell'Albo dei Cavatori del Veneto

Vecchi e nuovi problemi: siamo pronti ad affrontarli ma le Istituzioni ci devono aiutare

Presidente Grassi, quali sono i problemi che oggi investono maggiormente il settore estrattivo?

In questo momento l'attenzione di tutto il mondo imprenditoriale è focalizzata sulla crisi economica che si è abbattuta anche sul nostro paese e sulla nostra Regione. Il comparto estrattivo, strettamente collegato dal punto di vista economico al mondo delle costruzioni, è anch'esso concentrato su questo difficilissimo momento economico che ha messo in difficoltà non solo realtà piccole ma anche aziende di medio grandi dimensioni.

La pesantezza della situazione della “filiera” è attestata anche dalla natura delle iniziative messe in campo dall'Associazione Nazionale Costruttori che ha, recentissimamente, deciso di manifestare ed è scesa in piazza a Roma il 1 dicembre scorso. A questo problema per così dire “pressante”, si affiancano quelli “atavici” del comparto che nonostante le denunce della nostra associazione sono ancora irrisolti. Mi riferisco naturalmente alla mancanza di pianificazione e alla obsolescenza della legge regionale.

Le aziende del comparto estrattivo di cosa necessitano primariamente?

Le aziende estrattive dovrebbero in-

nanzi tutto poter utilizzare tutte le risorse di cui dispongono per fronteggiare la crisi. Ciò significa che non dovrebbero essere costrette a distoglierne per fronteggiare il gap di una pubblica amministrazione non sempre efficiente nel fornire agli operatori di settore risposte in tempi ragionevoli. In questa area del paese com'è noto la gente, gli imprenditori sono abituati a rimboccarsi le maniche e a fare più che a chiedere.

Il momento è, tuttavia, davvero particolare ed oggi il pragmatismo è certamente di aiuto ma non è sufficiente. C'è più che mai bisogno che il mondo imprenditoriale non sia lasciato solo e che la politica svolga il Suo ruolo in maniera efficace ed attenta, promuovendo, laddove possibile, iniziative che possano dare respiro al mercato e traghettare le aziende fuori dalla crisi.

Albo Cavatori ha promosso qualche iniziativa in questo senso ?

Naturalmente sì. Stiamo cercando di sensibilizzare la parte politico-istituzionale attraverso varie iniziative. Tra queste si iscrive anche il convegno del 17 dicembre che abbiamo voluto dedicare proprio al tema della crisi economica. Abbiamo invitato referenti del mondo politico istituzionale ed imprenditori per confrontarci sul tema e



Raffaella Grassi, presidente dell'Albo dei Cavatori del Veneto

cercare di comprendere se la parte politica si sta adoperando o quantomeno ha l'intenzione di supportare le imprese del comparto e, con esse i tanti posti di lavoro che le stesse esprimono direttamente e tramite l'indotto.

Presidente, è vero che le associazioni di categoria che rappresentano il comparto hanno cercato di fare sinergia per ottenere risposte ai problemi del settore ?

E' vero. La nostra associazione ha

avvertito l'esigenza nei mesi scorsi di confrontarsi con altre Associazioni che tutelano gli interessi della categoria ed in particolare con la Federazione degli Industriali e con Atec.

E' maturata la consapevolezza dell'opportunità di azioni congiunte da parte del maggior numero possibile di associazioni che rappresentano l'imprenditoria di settore nei confronti dei referenti istituzionali. Lo scopo è naturalmente quello di dare maggior peso alle iniziative e soprattutto alle richieste formulate alla parte politico-istituzionale.

Più in concreto è stato attivato un tavolo di confronto che si è articolato in varie riunioni, all'esito delle quali sono state messe a fuoco le priorità del settore sul breve e medio-lungo periodo.

Ne è scaturito un documento unitario, che rappresenta una sintesi delle posizioni condivise dalle associazioni che le stesse hanno presentato congiuntamente all'Assessore all'Ambiente nel corso di un incontro.

Per Albo Cavatori questa sinergia con altre realtà associative rappresenta una novità?

Naturalmente no. L'azione di Albo Cavatori nel corso del tempo è sempre stata improntata al confronto e alla ricerca di sintesi di posizioni condivise con altre associazioni, enti e addirittura con stakeholders, portatori di posizioni storicamente distanti da quelle dell'imprenditoria di settore (associazione ambientaliste) con le quali è riuscita a realizzare importanti collaborazioni anche al fine di sbloccare la situazione di emparse in cui si trova la nostra regione sotto il profilo pianificatorio e della nuova normativa di settore.

La ricerca di sintesi condivise e di collaborazioni che rafforzino l'azione associativa rendendola più efficace nei confronti della parte pubblica nell'interesse dell'imprenditoria di settore, appartiene, in sintesi, al dna dell'associazione.

Presidente Grassi, l'anno volge al

L'Albo Cavatori del Veneto in Internet
Sito ufficiale
www.albocavatori.it

termine. Cosa auspica per il 2011?

Naturalmente, prima di tutto che le nostre aziende (e parlo non solo di quelle estrattive) escano dalla crisi.

In secondo luogo, per quanto riguarda più direttamente il nostro comparto che la politica dia finalmente risposta ad alcuni nodi problematici che da anni, anzi decenni sono irrisolti.

In terzo luogo che si finisca di fare sul nostro comparto cattiva informazione

Anche recentemente mi è capitato di leggere qualche articolo in cui il settore veniva rappresentato riportando dati grossolanamente e macroscopicamente non corretti.

Contro le imprese estrattive si è fatta nel corso del tempo quella che definirei una vera e propria caccia alle streghe. Le aziende estrattive sembrano rappresentare una sorta di capro espiatorio sul quale vengono, incredibilmente fatti ricadere gli eventi più diversi, comprese calamità naturali quali tornadi e , da ultimo, persino inondazioni.

A cosa è imputabile questa "cattiva" informazione ?

Primariamente alla scarsissima conoscenza dell'attività che le nostre aziende svolgono.

Negli anni scorsi abbiamo denunciato che il nostro settore rappresenta una realtà sconosciuta ai più ivi compreso chi , spesso, sulle stesse scrive pezzi giornalistici. In un quadro simile ha gioco facile chi fa leva su luoghi comuni e, senza neppure preoccuparsi di fare i necessari distinguo, anziché

parlare di eventuali responsabilità specifiche, demonizza un'intera categoria.

Presidente Grassi, è possibile adottare qualche correttivo?

Ritengo che la miglior risposta a questo approccio "scandalistico", basato spesso su pregiudizi e luoghi comuni sia, innanzi tutto, la trasparenza.

Segnalo sotto questo profilo che molti imprenditori, proprio allo scopo di far capire a cosa serve e in cosa consiste l'attività che svolgono, hanno aperto i propri cantieri a scolaresche e giornalisti.

Anche la nostra associazione è stata impegnata nella organizzazione di press tour finalizzati a diffondere una maggiore conoscenza del nostro comparto presso il mondo dei "media". Si è trattato di vere e proprie visite a siti estrattivi nel corso delle quali gli imprenditori hanno concretamente mostrato attività, siti ripristinati e risposto alle domande loro formulate.

Tornando alla crisi e concludendo, ritiene che il comparto sarà in grado di fronteggiarla ?

La situazione è difficile e complessa. Sono tuttavia fiduciosa e confido che in questo momento di indubbia criticità tutti ma in particolare i referenti politico-istituzionali, daranno il proprio contributo di idee e di iniziative per dare impulso all'economia, salvaguardando imprese e lavoratori, mettendo in campo e sprigionando quell'energia di cui il nostro paese è capace e che sa esprimere al meglio proprio nei momenti di maggior difficoltà. □

La stampa del presente bollettino, effettuata su cartra riciclata al 100%, ha contribuito ad evitare l'inquinamento dell'acqua dall'uso di cloruri decoloranti o di altri candeggianti e il risparmio di carta, acqua ed energia elettrica. Riportiamo di seguito il fabbisogno di materie prime per 1000 kg. di carta.

Materia prima	Carta di prima qualità	Carta di qualità comune	Carta riciclata 100%
Legno	 2385 kg	 1710 kg	 solo carta riciclata
Acqua	 440.000 litri	 280.000 litri	 1800 litri
Energia	 7600 kwh	 4750 kwh	 2750 kwh

Decreto 27 settembre 2010

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. (10A14538)

Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

e con

Il Ministro della Salute

- **Vista** la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
- **Vista** la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;
- **Visto** il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità di discarica dei rifiuti;
- **Visto** il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti, e successive modificazioni; Considerato che sono intervenute modifiche per quanto riguarda le metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento alla Norma UNI 10802;
- **Considerato** altresì che il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 ha abrogato l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- **Sentito** il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 maggio 2010

Decreta:

Art. 1 Principi generali

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.

Art. 2 Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come

definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.

3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. 6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

Art. 3 Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica in base alla caratterizzazione di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.

2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'art. 2.

3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Art. 4 Verifica in loco

1. Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a ve-

rifica nel luogo di produzione.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 5 Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

- a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;
- b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.

3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro **	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Miscugli di cemento, mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce e torba	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

Tabella 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Parametro	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,05
Ba	2
Cd	0,004
Cr totale	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01
Zn	0,4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice Fenolo	0,1
DOC (*)	50
TDS (**)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

Tabella 3. Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametro	Valore mg/kg
TOC (*)	30.000 (*)
BTEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500

(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

Tabella 4. Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani

PCDD/PCDF	Fattore di equivalenza	(TEF)
Tetraclorodibenzodiossina (TeCDD)	2, 3, 7, 8	1
Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	1, 2, 3, 7, 8	1
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	1, 2, 3, 4, 7, 8	0,1
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	1, 2, 3, 7, 8, 9	0,1
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	1, 2, 3, 6, 7, 8	0,1
Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)		0,0003
Tetraclorodibenzofurano (TeCDF)	2, 3, 7, 8	0,1
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	2, 3, 4, 7, 8	0,3
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	1, 2, 3, 7, 8	0,03
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	1, 2, 3, 4, 7, 8	0,1
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	1, 2, 3, 7, 8, 9	0,1
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	1, 2, 3, 6, 7, 8	0,1
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	2, 3, 4, 6, 7, 8	0,1
Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	0,01
Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)		0,0003

ALBO dei CAVATORI del VENETO

Mensile tecnico di informazione - Anno XV - n. 15 - Novembre-Dicembre 2010

Proprietario Editore:
Direttore Responsabile:
Sede:

Stampa:
Pubblicità:

Albo dei Cavatori del Veneto
Sandro Mazzarol
Via C. Battisti 25 - Vicenza
Tel. 0444/525899
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8
36100 VICENZA - Tel. 0444/567526

Registrazione del Tribunale di Vicenza N. 864 del 6 Maggio 1996

Una copia € 0,20

TARIFFE PUBBLICITARIE

Condizioni di pagamento:

- per importi fino a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto e il rimanente alla consegna della testata;
 - per importi superiori a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto, 30% alla consegna della testata e il rimanente a 30 giorni fine mese dalla consegna della stessa;
- L'Albo dei Cavatori del Veneto, mensile dell'Albo dei Cavatori del Veneto, pubblica notizie ed inchieste inerenti l'esclusivo settore delle Cave.

Per questa sua specifica identità, e per il rispetto dei relativi comportamenti deontologici in materia, esso non effettua alcuna transazione commerciale e non riceve compensi su eventuali contrattazioni compiute dai suoi soci tramite la rubrica "Il Baratto".